



Diritto & Fisco



I dati illustrati in senato. L'attività si scontra con le sentenze di Cassazione e Corte Ue

Condono, fumata nera sui recuperi Befera: nulla da fare per la riscossione dei 2,5 mld del 2002

DI STEFANO LOCONTE

Previsioni negative dalle riscossioni per i vecchi condoni. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, a margine dei lavori sulla manovra in senato conferma le previsioni negative in merito alle possibilità di effettivo recupero degli oltre 4 miliardi di euro non ancora riscossi dal condono fiscale 2002. Befera conferma nella sostanza quanto già segnalato dalla Corte dei conti con la deliberazione n. 6/2011/G del 31 maggio 2011 dal titolo «Programmi e risultati per il recupero delle rate del condono non versate». La Corte infatti aveva già evidenziato il rischio che un lungo rinvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme non versate, «oltre alla possibile modificazione, per così dire, fisiologica e normale, nel corso del tempo delle condizioni patrimoniali del contribuente-debitore, poteva consentire e ha consentito, di fatto, in diversi altri casi ai contribuenti

non propriamente ignari della circostanza, di organizzare il proprio assetto patrimoniale in modo da rendersi incapienti rispetto alla futura azione esecutiva dell'erario».

Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, 1 miliardo sarebbe irrecuperabile in quanto riferibile a soggetti ormai in procedura concorsuale. Un ulteriore miliardo e mezzo sarebbe riferibile invece a soggetti che hanno una moltitudine di altri debiti fiscali o contributivi a carico, trattandosi, di fatto, di una somma inesigibile. Mentre solo per la rimanenza sarebbero state attivate le procedure di incasso, con privilegio per l'accesso bancario.

Occorre tuttavia rilevare che le somme che l'Agenzia delle entrate ritiene incassabili sono anch'esse a serio rischio di effettivo recupero. Dato che i contribuenti potrebbero eccedere la loro non debenza in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale circa l'illegittimità del condono per contrasto con la normativa comunitaria relativamente

a quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto in seguito agli effetti della sentenza della Corte di giustizia Ue del 17 luglio 2008 e all'interpretazione successiva data dalla Corte di cassazione con l'indirizzo interpretativo inaugurato con le sentenze nn. 68 e 69 del 18 settembre 2011. Parimenti, i contribuenti potrebbero sostenere la non debenza neppure di quanto dovuto a titolo di imposte dirette sulla base degli effetti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2001 in tema di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie avente rilevanza penale atteso che la presenza della fattispecie avente rilevanza penale avrebbe precluso ai contribuenti la possibilità di avvalersi del condono.

In conclusione, quindi, al fine di poter contare quanto meno sulla certezza dei presupposti giuridici su cui l'Agenzia può fondare le proprie azioni di recupero (prescindendo

dunque da valutazioni legate alla possibile non capienza del debitore esecutato) appare necessario che il legislatore e la medesima Agenzia delle entrate intervengano il prima possibile per chiarire a tutti i contribuenti che hanno aderito al condono che nei loro confronti non è possibile l'applicazione degli effetti, non certo auspicabili, potenzialmente derivanti dal combinato disposto delle interpretazioni normative di cui innanzi. E occorre anche che il legislatore ed Entrate garantiscano ai contribuenti il corretto

adempimento e mantenimento dell'accordo stipulato con il perfezionamento della procedura di condono attraverso il consolidamento della propria posizione fiscale e l'impossibilità di emanare avvisi di accertamento. Pacta sunt servanda, dicevano gli antichi romani e mai come in questo caso il principio appare di fondamentale importanza per i contribuenti che hanno fatto il loro patto con lo stato!



Attilio Befera